



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 32
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – Comune di Castel Ivano (ex Spera) - Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto. CUP D51B13000700007. Non decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncesano Terme
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone

LORENZA ROPELATO

Sindaco di Scurelle

MATTEO DEGAUDENZ

Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – Comune di Castel Ivano (ex Spera) - Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto. CUP D51B13000700007. Non decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che:

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii., è istituito un Fondo Unico – ripartito per territorio – per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità comprendente sia agli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità sia quelli di interesse specifico dei singoli Enti Locali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08 settembre 2011 sono stati approvati i criteri e le modalità gestionali del fondo in parola, stabilendo contestualmente le tipologie di intervento ammissibili e le procedure connesse, con particolare riferimento agli adempimenti delle Comunità e all'iter necessario per addivenire all'ammissione a finanziamento.

Con deliberazione n. 150 del 06 ottobre 2011 la Giunta della Comunità ha approvato i "Criteri e modalità del Fondo Unico Territoriale".

Con deliberazione n. 89 del 19 aprile 2012 la Giunta della Comunità ha approvato l'intesa con la Conferenza dei Sindaci sull'ordine di priorità per gli interventi richiesti dai Comuni sul Fondo Unico Territoriale.

Con successiva deliberazione n. 132 del 26 luglio 2012 la Giunta della Comunità ha approvato la modifica dell'ordine di priorità per gli interventi richiesti dai Comuni.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2129 del 05 ottobre 2012 sono stati confermati gli interventi e le scelte programmatiche contenute nel piano della Comunità Valsugana e Tesino per l'ammissione a finanziamento a valere sul budget territoriale del Fondo Unico Territoriale.

Con provvedimento della Giunta provinciale n. 1593 di data 20 luglio 2012 è stata varata la disciplina attuativa e gestionale del Fondo Unico Territoriale stabilendo, per quanto riguarda il budget territoriale, di attribuire alle Comunità tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento, sulla base di un'apposita direttiva.

Con deliberazione n. 377 di data 01 marzo 2013 la Giunta provinciale ha approvato la disciplina delle modalità di attuazione del budget territoriale stabilendo, tra l'altro, che compete alle Comunità l'adozione dei provvedimenti di concessione amministrativa, entro il termine del 30 giugno 2014, dei singoli finanziamenti relativi ad interventi realizzati dai Comuni, sulla base della documentazione prevista dalla deliberazione provinciale n. 2839/2004, che ciascun Ente dovrà presentare.

Nell'elenco delle opere di cui alla deliberazione n. 132 del 26 luglio 2012 della Giunta della Comunità, confermato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2129 del 05 ottobre 2012, è compreso il seguente intervento:

Comune di SPERA – "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto":

Spesa ammissibile € 2.792.290.00.-;

Percentuale di contribuzione: 95%;

Contributo € 2.652.675,50.-;

Con nota prot. n. 12585 di data 30/05/2014 e successive integrazioni, il Comune di Castel Ivano (ex Spera) ha chiesto la concessione del finanziamento allegando la documentazione richiesta dalla delibera della Giunta provinciale n. 2839 del 03.01.2004, corredata dalla certificazione attestante l'avvenuta acquisizione delle

autorizzazioni e pareri necessari nonché la dichiarazione attestante il recepimento delle prescrizioni imposte dalla/e struttura/e provinciale/i competente/i in sede d'istruttoria tecnica.

Con deliberazione n. 48 di data 29 maggio 2014, la Giunta comunale di Spera (ora Castel Ivano), ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per l'esecuzione dei "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto", che comporta una spesa complessiva di € 2.792.290,00.-, di cui € 1.999.000,00.- per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) ed € 793.290,00.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Sul progetto ha espresso parere favorevole, ai sensi della L.P. 26/93 e ss.mm., il Dirigente provinciale dell'Agenzia per le opere pubbliche, con nota prot. n. S105/2012/461126/2.4 – 535 -2014/LUM/MAV di data 1 settembre 2014.

Con delibera della Giunta della Comunità n. 98 del 19/06/2014 si è provveduto alla concessione amministrativa del finanziamento al Comune di Spera (ora Castel Ivano) del contributo di € 2.652.675,50.- pari al 95% della spesa ritenuta ammissibile di € 2.792.290,00.-, per il progetto dei "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto". Con lo stesso provvedimento sono stati fissati i termini di avvio dei lavori e di rendicontazione della spesa.

Con determina n. 414 del 07/10/2014, il dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT, ha preso atto della concessione del contributo spettante al comune di Spera (ora Castel Ivano), con conseguente impegno a carico del Bilancio provinciale.

Successivamente con determina del dirigente del Servizio Autonomie Locali della PAT n. 393 dd. 04/10/2015 gli importi ammissibili sono stati rideterminati nell'importo massimo complessivo di € 2.605.988,25.- e contributo FUT di € 2.475.688,84.-.

In merito al termine di avvio procedure affidamento lavori sono state autorizzate su istanza di parte comunale n. 2 proroghe con deliberazioni di Giunta di comunità n. 63/2015 e di Comitato esecutivo n. 45/2015 dandone comunicazione al comune ed alla Provincia.

Con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11 è stato istituito il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo.

Con nota del 15/11/2016, il Comune di Castel Ivano ha comunicato alla Comunità che in data 14 novembre 2016, entro il termine assegnato, è stato richiesto all'APAC avviata la procedura di affidamento lavori.

Dato atto che in merito al termine di rendicontazione:

- con deliberazione n. 10 dd. 16.01.2020 è stata concessa una prima proroga di un anno sul termine di rendicontazione, fissando la nuova scadenza al 19.01.2021;
- con decreto del Commissario di Comunità n. 13 dd. 10.11.2020 è stata concessa una seconda proroga per la rendicontazione di ulteriori 12 mesi, e il termine aggiornato al 19.01.2022;
- con decreto del Commissario della Comunità n. 204/2021 è stata inoltre concessa una sospensione del termine di rendicontazione pari a 6 mesi che ha fissato il nuovo termine di rendicontazione al 19/07/2022.

Verificato che in data 19.07.2022 il Comune di Castel Ivano ha inoltrato la documentazione prevista ai fini della rendicontazione dell'opera in parola, sulla base della quale con decreto del Commissario della Comunità n. 133/2022, a fronte della minor spesa sostenuta, sono stati rideterminati la spesa ammissibile in Euro 2.605.231,33.= ed il contributo spettante in Euro 2.474.969,76.= (pari al 95% della spesa ammissibile).

Atteso che, come evidenziato nell'Allegato parte integrante alla Deliberazione n. 377 del 01.03.2013 della Giunta Provinciale di approvazione della "Disciplina contenente le modalità di attuazione del Fondo Unico Territoriale", alle lettere c) e d) della Procedura di Finanziamento, è data possibilità alla Comunità, previa specifica richiesta motivata dell'Ente beneficiario, di autorizzare proroghe e/o sospensioni dei termini di avvio della procedura di affidamento dei lavori e di rendicontazione.

Considerato altresì che dopo la concessione della prima proroga, sono concedibili ulteriori proroghe per un periodo complessivo massimo di un anno come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e pertanto il termine di rendicontazione prorogato al 19.01.2022, come meglio sopra riportato, è da considerarsi improrogabile.

Verificato che, pur condividendo le motivazioni sottese alla sospensione dei lavori inerenti l'opera in parola come evidenziate dal Comune nella nota pervenuta in data 26 ottobre 2021, le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 prevedono, tra l'altro, che la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il proseguo dell'iter, legate al verificarsi di un fatto oggettivamente individuabile.

Verificato che la richiesta di sospensione, pur correttamente motivata, è stata inoltrata dal Comune tardivamente rispetto all'effettivo manifestarsi e permanere delle condizioni che hanno impedito il normale proseguo dell'iter di esecuzione dell'opera, che sono da considerarsi esaurite con la ripresa dei lavori disposta in data 22 novembre 2021.

Rilevato peraltro che la sospensione richiesta dal Comune autorizzata con decreto del Commissario della Comunità n. 204/2021 non individuava la condizione al verificarsi della quale potevano ripartire i lavori afferenti l'intervento finanziato.

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, in caso di inosservanza dei termini di rendicontazione, opera la decadenza dai benefici, ma valutato che l'intervento in oggetto risulta essere essenziale, in quanto legato in particolare alla sicurezza degli abitati di Spera e Pianezze, considerata l'importanza di tutelare il relativo interesse pubblico, come è emerso dalla relazione inviata dal Comune di Castel Ivano in data 06.12.2024, nostro prot. n. 16394, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, ha in cui sono stati esaustivamente descritti i gravi e giustificati motivi che hanno determinato il procrastinarsi del termine di ultimazione dei lavori, e verificato che le stesse non sono imputabili all'Amministrazione comunale.

Rilevato in particolare che dalla citata relazione è emerso che:

- nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori ha disposto sette sospensioni dei lavori, legate talvolta a condizioni meteorologiche avverse, talvolta alla necessità di attendere l'approvazione delle varianti progettuali, in altri casi alla necessità di evitare interferenze con altri appalti che hanno parzialmente interessato le stesse aree di cantiere, per un totale di 1006 giorni di sospensione;
- con particolare riferimento alla redazione ed approvazione della variante n. 3 si rilevano nello specifico le seguenti criticità:
 - rallentamenti dovuti alla complessità dell'individuazione delle soluzioni progettuali idonee a rettificare i tracciati della strada comunale della Val Campelle in loc. Menoni e della strada di collegamento all'abitato in loc. Pianezze al fine di aumentare la sicurezza dei veicoli in transito in quelle aree;
 - necessità di procedere all'acquisizione di alcune aree di proprietà privata, per le quali si era preliminarmente provveduto a contattare i proprietari interessati i quali avevano, per le vie brevi, espresso parere favorevole alla procedura di esproprio abbreviata prevista dall'art. 10 della L.P. 6/1993. Tuttavia al momento dell'effettiva attivazione di tale procedura alcuni dei proprietari non hanno confermato il loro consenso e si è resa quindi necessaria l'attivazione della procedura di esproprio ordinaria, con il conseguente allungamento dei tempi amministrativi per il perfezionamento della stessa;
 - il manifestarsi della pandemia da Covid-19 ha sensibilmente influenzato l'aumento dei tempi di approvazione della variante n.3 sia per i rilevanti effetti che la pandemia ha prodotto, come noto, in termini di dilatazione delle normali tempistiche amministrative che per la necessità riscontrata di prevedere importanti adeguamenti progettuali in conseguenza dell'indisponibilità anche prolungata di alcune materie prime e prodotti finiti anche nel campo dell'edilizia. Non da ultimo l'indisponibilità di personale rappresentata dall'impresa esecutrice a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di possesso di certificazioni vaccinali (il c.d. Green Pass) ha ulteriormente prolungato i tempi di esecuzione anche a seguito della ripresa dei lavori.

Preso atto:

- dell'importanza dell'opera in parola realizzata dal Comune di Castel Ivano legata all'interesse pubblico da tutelare, determinato in particolare dagli effetti di aumento della sicurezza del transito sia pedonale che veicolare negli abitati di Spera (Comune di Castel Ivano) e Pianezze (Comune di Scurelle);
- che il mancato finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, a valere sul Fondo Unico Territoriale – budget territoriale, determinerebbe uno squilibrio finanziario non sostenibile per il bilancio comunale, come evidenziato nella relazione trasmessa dal Comune in data 06.12.2024.

Visti:

- Gli atti citati in premessa;
- la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm;
- la Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Legge provinciale sulla finanza locale" e ss.mm;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Presidente n. 1 dd. 18.08.2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere celermente alla regolarizzazione della rendicontazione del finanziamento in parola.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 dd. 16.08.2022 ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022 ha preso atto della propria composizione.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione prodotta dal Comune di Castel Ivano in data 06.12.2024, nostro protocollo 16394, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, in cui sono stati esaurientemente descritti i gravi e giustificati motivi che hanno determinato il procrastinarsi del termine di ultimazione dei "Lavori per la messa in sicurezza e formazione di un marciapiede strada C.C. Scurelle località Pianezze e Marangona e strada C.C. Spera via Cenone e località Malcotto", verificato che le stesse non sono imputabili all'Amministrazione comunale;

2. di esprimere parere favorevole all'applicazione, per le motivazioni meglio espresse in premessa, del comma 3 dell'art. 16 bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine alla non decadenza dal contributo, a valere sul Fondo Unico Territoriale, budget territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, spettante al Comune di Spera (oggi Castel Ivano) per l'esecuzione dei lavori in parola, nella considerazione che la natura di tale opera rappresenta interesse pubblico da tutelare, determinato in particolare dagli effetti di aumento della sicurezza del transito sia pedonale che veicolare negli abitati di Spera (Comune di Castel Ivano) e Pianezze (Comune di Scurelle), verificate le ragioni a supporto del ritardo nelle fasi di avvio e di rendicontazione dell'intervento oggetto del presente atto;
3. di dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti di propria competenza in attuazione di quanto disposto al precedente punto 2;
4. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., *avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p> <p><i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale</p> <p><i>Sonia Biscaro</i></p>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.